



18 16402
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1425/FE

CONVEGNO
4859
2018
422
2018
1287/17
30/4/18
M.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 891 /DA del 14 MAR 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 40 del 13/09/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Billa Carmela/Cas. - Corte d'Appello di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Billa Carmela dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 222 del 10/03/2017 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 1287/17 per € 2.274,76;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 672/18 dell' 11/09/2018;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 40 del 13/09/18 per l'importo di € € 2.274,76 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Billa Carmela dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 40 del 13/09/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.274,76 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCL57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT3110521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto:
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000QYR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Fattura 13/12/2018
importo 1287/2017
6/42
€ 2274,70
OK

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-13** (13 Settembre 2018)
Numero documento: **0040/FE/2018**
Importo totale documento: **2274.76**
Causale: **Prat. 2015/1331 Consorzio Autostrade Siciliane/Billa Carmela (Appello)-Assegnazione sede di lavoro-risarcimento danni-Corte d'Appello Messina lavoro-RG.244/2016-Sent.672/2018-Decreto n.222 del 10/3/17**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **358.57**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **71.71**
Imponibile previdenziale: **1792.85**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**

Valore unitario: **1792.85**

Valore totale: **1792.85**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1864.56**

Totale imposta: **410.20**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1916.19**

Istituto finanziario: **Credito Siciliano**

Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**

Codice ABI: **03019**

Codice CAB: **16502**

Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



N. 642/2018 Reg. Sem.
N. 244/2016 R. G. Lev.
N. 2950/2018 Orig.

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano**

La Corte d'Appello di Messina, Sezione per le controversie di lavoro, composto da:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Alfonsa Tullia Rizzo | Presidente rel. |
| 2) Dott. Letterio Villari | Consigliere |
| 3) Dott. Emma Sturniolo | Consigliere |

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 244/2016 R. G. anno 2016 promossa in grado di appello

DA

Billa Carmela rappresentata e difesa dall'**Avvocato Giuseppe tribulato**

- Appellante -

CONTRO

CAS – Consorzio Autostrade Siciliane - rappresentato e difeso dall'**Avvocato Francesco Matafù**

- Appellato -

Oggetto: Risarcimento del danno.

Fatto e Motivi

Con ricorso depositato il 12/07/2011 Billa Carmela esponeva che il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 25/06/2009 un avviso di selezione per la copertura di settantaquattro posti, poi estesi a centoventinove, di agente tecnico esattore a part-time, cui potevano partecipare gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 56/1987 e che era stato stabilito il seguente ordine di successione delle riserve: riserve ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 27/1991, riserva ai sensi dell'art. 12 del l. lgs. n. 468/1997 e riserva ai sensi dell'art. 8 della l. n. 223/1991.

Precisava di esser stata avviata al lavoro dall'Ufficio Regionale del lavoro e della M.O. di Palermo, quale riservista ai sensi della l.r. n. 27/1991, ma deduceva che l'ordine di avviamento non era stato rispettato dalla resistente, che lo aveva arbitrariamente modificato, con la conseguenza che dalla posizione n. 4 era scesa alla n. 60, venendo, così, illegittimamente assegnata alla sede di Catania.

Riferendo che l'assegnazione a Catania si era protratta dall'1/11/2002 per oltre un anno venendo, poi, assegnata presso la sede di Messina, assumeva di avere diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittimo comportamento del Consorzio.

Si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane, dora in poi CAS, deducendo che l'assegnazione, poi, su Messina era stata disposta su espressa richiesta della Billa come da nota in atti del 28.4.2003.

Sottolineava che al personale del C.A.S., dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000 non era applicabile il contratto collettivo del settore privato.

Adduceva, pure, l'infondatezza della domanda risarcitoria anche perché formulata genericamente e non sostenuta da alcun elemento di prova.

Ed eccepiva, infine la prescrizione di ogni credito risarcitorio per decorso del termine quinquennale.

Il G.L. del Tribunale di Messina, con sentenza n. 316/2016 emessa il 18.2.2016, ricostruita la vicenda che aveva portato all'assegnazione della Billa alla sede di Catania ed, in particolare:

- sottolineato che, con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 175/Comm. del 20/12/2001 - a fronte degli avviamenti a selezione disposti il 04/04/2001 dall'Ufficio Regionale del Lavoro di Palermo, in cui Billa Carmela risultava titolare di riserva ai sensi della l. r. n. 27/1991 e posizionata al numero quattro della graduatoria - , si era proceduto a nominare in prova ed ad immettere in servizio dal 04/01/2012, con qualifica funzionale di tecnico, livello C e con orario di lavoro part-time settantuno lavoratori, ove, invece la Billa rivestiva la posizione di sessantesima;

- e considerato, pure, che l'Assessorato del lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, con determinazione prot. n. 2245 del 28/09/2000, aveva disposto che gli atti di avviamento al lavoro dovevano avvenire a seguito della formazione di graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: n. 19 riservisti ai sensi dell'art. 20 della l. r. n. 27/1991, n. 8 riservisti ex art. 12 D. L. n. 468/1997 e n. 10 riservisti ai sensi dell'art. 8 della l. n. 223/1991, nonché n. 37 unità ordinarie, non aventi diritto alla riserva;

riteneva che, in effetti, il CAS non aveva rispettato i criteri indicati nella nota n. 2245, che chiaramente prevedeva diciannove posti per i titolari di riserva ai sensi della l. r. n. 27/1991 **e che detto comportamento, illegittimo, aveva fatto sì che alla ricorrente fosse assegnata la sede di lavoro presso la barriera di Catania, dal 01/01/2002 al 30/05/2003**, anziché presso la sede di lavoro più vicina alla sua residenza, da identificarsi in quella di Roccalumera.

Affermava il primo decidente che da tale comportamento era derivato alla Billa **"un danno astrattamente risarcibile, che ha natura di responsabilità extracontrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale"**,

Precisava che, nella specie, **"essendo rinvenibile, quale atto di interruzione della prescrizione, la notifica dell'istanza di conciliazione di costituzione del Collegio di conciliazione ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 165/2001, ricevuta dall'odierna resistente il 23/07/2010. Ne deriva che sono risarcibili i danni relativi al periodo successivo al 23/07/2005"**.

In buona sostanza, il primo giudice, afferma l'esistenza di un comportamento illegittimo del CAS che aveva determinato un danno astrattamente risarcibile; afferma la natura del danno "di origine extracontrattuale"; considera operante nella fattispecie il termine quinquennale e considera prescritta ogni pretesa risarcitoria per il periodo antecedente al 23.7.2005, stante la notifica al 23.7.2010

dell'obbligatorio tentativo di conciliazione; mentre, per il periodo successivo alla detta data del 23.7.2005 si configurava, secondo il primo decidente, **un danno solo strattamente risarcibile; danno che, però nella specie non sussisteva perchè la Billa**, come da sua espressa richiesta (v.istanza n. 707 del 28/04/2003) era stata assegnata **"nella zona E alla sede di Messina"** dall'1.6.2003.

Allora è evidente che la censura azionata dalla Billa con il ricorso in appello non coglie nel segno.

Essa si duole del fatto che il primo giudice, pur avendo riconosciuto che, per il periodo 1.1.2002 – 31.5.2013, l'assegnazione a Catania era imputabile ad un comportamento illegittimo del CAS e, quindi, astrattamente foriera di danno, erroneamente poi non aveva riconosciuto e liquidato il danno.

Omette l'appellante di valutare che, senza incorrere in alcuna erronea omissione, il primo giudice ha rigettato la pretesa risarcitoria con la motivazione che il danno è da considerare di origine extracontrattuale, che conseguentemente è da ritenere operativo il termine di prescrizione quinquennale e che, pertanto, è da considerare ormai definitivamente estinto quell'ipotetico diritto risarcitorio perchè ricadente nel periodo 1.1.2002 – 31.5.2013, quindi in un periodo anteriore al 23.7.2005, per il quale era intervenuta la prescrizione stante la notifica al 23.7.2010 dell'obbligatorio tentativo di conciliazione a valere quale atto interruttivo della stessa.

Ora, ritiene il Collegio che con il gravame avrebbe dovuto la Billa formulare una precisa censura sulla questione attinente alla natura del danno risarcibile ed al termine prescrizionale operante (se decennale in luogo di quello quinquennale), onde dimostrare l'attuale esistenza del suo diritto per quel periodo ove in ipotesi non coperto da prescrizione; giacchè è solo sulla natura del danno (extracontrattuale) e sul tipo di termine prescrizionale operante (quinquennale) che il primo giudice ha fondato la statuizione di rigetto della domanda volta al risarcimento del danno per il periodo 1.1.2002 – 31.5.2013.

Nulla essendo stato detto, al riguardo, con il gravame, ritiene la Corte che sulle dette questioni si sia ormai formato il giudicato, senza alcuna possibilità di riesame della pretesa risarcitoria.

Consequentemente la sentenza appellata deve essere confermata.

Ritiene la Corte ricorrano gli estremi per dichiarare interamente compensate tra di esse le spese di lite relative a questo grado del giudizio;

Tuttavia, l'appellante, **sussistendo** i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012 è tenuta al pagamento del doppio contributo unificato;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; nel contraddittorio delle parti costituite;

Conferma la **sentenza n. 316/2016 emessa il 18.2.2016 dal G.L. del Tribunale di Messina;**

Dichiara interamente compensate tra di esse le spese di lite relative a questo grado del giudizio;

Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012
Così deciso a Messina l'11.9.2018.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

IL PRESIDENTE EST.





Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

89/16

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. MATAFU' CARMELO nel Giudizio dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA promosso da BILLA CARMELA c/ CAS.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 222 /DA del 10 MAR. 2017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. MATAFU' CARMELO cod fisc. MTFCML57P30E571C l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA promosso da BILLA CARMELA cod. fisc. BLLCML61C42H418I, avverso la sentenza 316/2016 del Tribunale di Messina sez. Lavoro, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. MATAFU' CARMELO ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 02/02/2015 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 241 del 05/01/2017 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria per l'anno 2017;

Vista la nota prot. 2526 del 17/01/2017 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2017 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. MATAFU' CARMELO nato in Librizzi il 30/9/1957 cod. fisc. MTFCML57P30E571C di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA promosso da BILLA CARMELA avverso la sentenza 316/2016 del Tribunale di Messina sez. Lavoro;
- **Impegnare** la somma di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale